

NUOVE NORME SUL LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

13 febbraio 2015 ore 06:00

E-commerce, con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Avvocato, e di **Flavia Di Luciano** - Avvocato, Loconte & Partners

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha terminato l'esame dello schema di decreto legislativo sull'e-commerce (atto del Governo n. 129) per il recepimento delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE), esprimendo parere favorevole con osservazioni. In particolare, l'intervento della Commissione ha interessato l'art. 74-quinquies del decreto IVA, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, il quale ha istituito il MOSS - Mini One Stop Shop. I rilievi sollevati riguardano la mancata indicazione del termine entro cui i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione dei dati identificativi.

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo sull'**e-commerce** (atto del Governo n. 129), ha espresso **parere favorevole** con alcune osservazioni, rilevando la **mancata indicazione del termine** entro il quale i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la **variazione dei dati identificativi**, ai sensi dell'art. 74-quinquies, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 - come modificato dall'art. 2 del suddetto schema di decreto legislativo.

L'art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dallo schema di decreto legislativo) ha istituito il **MOSS (Mini One Stop Shop)**. Quest'ultimo è un regime opzionale che consente agli operatori comunitari ed extracomunitari di **accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento** dell'IVA in un unico Stato membro dell'Unione europea (cd. **Paese di identificazione**), evitando l'apertura di una posizione IVA in tutti gli Stati membri (cd. Paesi di consumo) in cui sono stabiliti i clienti, privati consumatori, destinatari dei servizi digitali.

L'art. 74-quinquies, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, per effetto di tali modifiche, prevede inoltre che i soggetti interessati hanno l'**obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione dei dati** indicati all'atto della richiesta di identificazione IVA, tra i quali:

- il nome e cognome ed eventualmente la ditta (per le persone fisiche),
- la ragione sociale e la denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche),
- l'indirizzo postale e gli indirizzi elettronici (inclusi i siti web), nonché
- il numero di codice fiscale attribuito dal Paese di residenza o domicilio, se previsto dalla legislazione nazionale.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche qualora tali soggetti non intendano più fornire servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici o non posseggano più i requisiti per usufruire del regime speciale MOSS.

Al riguardo, la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'esprimere **parere favorevole** in merito al suddetto schema di decreto legislativo, ha tuttavia sollevato **perplexità** per il fatto che **la norma non stabilisce un limite temporale** entro il quale deve essere comunicata la variazione dei dati.

Tale “lacuna” legislativa appare ancora più evidente, ove si consideri che l'art. 6 dello schema di decreto legislativo, come rilevato dalla Commissione, nello stabilire le misure sanzionatorie da

applicare in caso di violazioni delle norme riguardanti il MOSS, nulla prevede in merito all'ipotesi di tardiva comunicazione delle variazioni dei dati indicati nella richiesta di identificazione IVA.

Non si comprende, pertanto, se dall'**omessa comunicazione** di cui sopra derivino **conseguenze sanzionatorie**.

Alla luce delle considerazioni espresse dalla Commissione, il Governo potrebbe, quindi, valutare la possibilità di proporre **correttivi** al testo legislativo, prima della sua approvazione definitiva, che avverrà presumibilmente durante il Consiglio dei Ministri del prossimo 20 febbraio.

Queste non sono, tuttavia, le uniche **osservazioni mosse alla nuova normativa sull'e-commerce**, giacché in precedenza sia la Commissione Finanze della Camera, sia la Commissione Lavori pubblici, rispettivamente durante le sedute del 28 gennaio e del 4 febbraio scorsi, hanno evidenziato la necessità di apportare ulteriori modifiche e integrazioni al testo legislativo.

In particolare, la **Commissione Finanze** della Camera ha sottoposto all'attenzione del Governo due aspetti proponendo:

- da una parte, la possibilità di esonerare, ai fini IVA, dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori italiani,
- dall'altra, la possibilità di consentire (in via opzionale) ai prestatori residenti nel territorio nazionale l'estensione del regime speciale MOSS alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori italiani.

Ad avviso della Commissione, ciò consentirebbe uno snellimento delle procedure amministrative delle quali sono gravate le imprese.

Da ultimo, si segnala un ulteriore interessante intervento della **Commissione Lavori pubblici**, la quale ha evidenziato la necessità che la nuova normativa in materia di prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sia **uniforme** a quella in vigore in altri Paesi europei non appartenenti all'Unione europea, al fine di evitare pericolosi effetti distorsivi sulla concorrenza.

Sullo schema del suddetto decreto legislativo, hanno invece espresso parere favorevole, senza osservazioni, la Commissione Bilancio della Camera, riunitasi il 3 febbraio scorso, la Commissione Politiche dell'UE della Camera, riunitasi il 21 gennaio scorso e, infine, la Commissione Politiche dell'UE del Senato, durante la seduta del 20 gennaio.

Copyright © - Riproduzione riservata